

IL COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale 2016 ai sensi dell'art. 2 comma 2-sexies lett. d), del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*";

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive modificazioni";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "*Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004*";


VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "*Preso atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro*";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, secondo i Programmi operativi di cui al richiamato articolo 2, comma 88 della Legge n. 191/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione sono stati altresì confermati i contenuti del mandato commissariale affidato al Presidente *pro tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421*"



che regola il sistema di finanziamento a quota capitaria da assicurare alle Regioni per garantire livelli uniformi di assistenza e introduce il sistema di finanziamento e di remunerazione a prestazione dei soggetti pubblici e privati che erogano assistenza sanitaria;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 2-*sexies*, lett. d), del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che il finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali debba avvenire sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente, coerenti con quelle indicate dalla Legge 662/1996: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali;

VISTO il comma 34 dell'art. 1 della Legge 662/1996 che definisce i criteri e gli indicatori che devono essere considerati al fine della determinazione della quota capitaria per il finanziamento dei livelli di assistenza;

PRESO ATTO del D.Lgs 229/1999 che, prevedendo norme attuative da parte del Governo centrale e di quello regionale, ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato per i LEA delle prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato sul S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 che definisce i livelli essenziali di assistenza;

VISTO il nuovo Patto per la Salute su cui la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10/07/2014 ha sancito l'intesa - Rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs 118/2011 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento Titolo II artt. 29 e 30;

CONSIDERATO in particolare l'articolo 30 del D.Lgs 118/2011, che testualmente recita al comma 1: "*L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009*";

TENUTO CONTO dell'intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14/04/2016 sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE



concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2016 – Rep. Atti n. 62/CSR del 14 aprile 2016 dalla quale si evince che l'assegnazione per la Regione Lazio per l'esercizio 2016 ammonta ad Euro 10.250.930.789,00 al netto delle entrate proprie convenzionali per Euro 162.193.247,00;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla ripartizione del Fondo Sanitario Regionale indistinto tra le aziende sanitarie del Lazio per l'anno 2016, ai sensi del richiamato art. 2 comma 2-sexies lett. d), del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO con DCA 602/2015 del 30/12/2015 sono state istituite la “ASL Roma 1”, mediante accorpamento della ASL Roma A con la ASL Roma E nonché la “ASL Roma 2”, mediante accorpamento della ASL Roma B con la ASL Roma C, con decorrenza 01/01/2016;

PRESO ATTO che i PP.OO. 2016-2018 sono stati predisposti dall'Amministrazione Regionale nel corso dell'anno 2016 e trasmessi ai Ministeri affiancanti, prima in data 20/07/2016 e successivamente in data 12/10/2016;

CONSIDERATO che

- il nuovo assetto organizzativo del SSR previsto dal DCA 602/2015,
- l'evoluzione della programmazione regionale dell'esercizio 2016,

hanno comportato la necessità di effettuare ulteriori analisi contabili in corso d'anno, utili a definire il fabbisogno finanziario dell'esercizio 2016 per le singole aziende sanitarie e pertanto un ritardo nell'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di dover procedere al riparto del F.S.R. 2016 tra le Aziende Sanitarie Locali del Lazio, al lordo dei valori della mobilità extraregionale attiva e passiva, i cui oneri saranno posti a carico delle singole Aziende sanitarie, da recuperare o da erogare per cassa alle Aziende stesse, secondo il vigente sistema di compensazione che regola i rapporti di scambio tra le Regioni;

TENUTO CONTO che il riparto del F.S.R. deve considerare altresì il finanziamento delle attività del S.S.R. in gestione accentrata regionale, svolte in nome e per conto del S.S.R. e delle Aziende Sanitarie regionali, quali il finanziamento dell'A.R.P.A., delle società regionali relativamente alle attività prestate per il servizio sanitario regionale, dei servizi per le attività di controllo e verifica delle ricette farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale, compreso il loro acquisto e distribuzione, del servizio Recup, dei progetti speciali per la lotta alla droga, per interventi speciali in veterinaria, dei costi inerenti l'affidamento dei servizi di *advisory* contabile previsti per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 311/2004 e dell'articolo 2, comma 88 della Legge 191/2009, della quota di finanziamento assegnata all'Azienda Ares 118 per i servizi connessi ai trasporti in emergenza, delle funzioni assegnate per le attività di cui al comma II dell'art. 8 *sexies* del D.Lgs 502/1992 nonché del finanziamento per i maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 517/1999;

RITENUTO di definire in € 150.000.000,00 l'importo da destinare al finanziamento dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118, in considerazione dei



costi sostenuti dalla stessa Azienda per la gestione delle attività assegnate nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria regionale;

CONSIDERATO che per l'esercizio in corso non è stato ancora definito il finanziamento delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs 502/1992 e che, ai fini del riparto del F.S.R. 2016, sono stati considerati i finanziamenti di cui al DCA n. 422/2015 avente ad oggetto "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. – Anno 2015" e s.m.i.;

CONSIDERATO altresì che per l'esercizio in corso non è stato ancora definito il finanziamento dei maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs 517/1999, e che pertanto, ai fini del riparto del F.S.R. 2016, è stato considerato il finanziamento comunicato dall'Area livelli massimi di finanziamento delle attività sanitarie e mobilità sanitaria con nota prot. n. 315057 del 15/06/2016 avente ad oggetto "Trasmissione avvio procedimento finanziamento per i maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 517/99 – Anno 2015" con la quale si stabilisce che il limite massimo di tale finanziamento per l'anno 2015 non potrà superare € 54.132.035,00;

PRESO ATTO del D.C.A. in corso di adozione avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2016";

CONSIDERATO che bilanci preventivi economici contenuti nel suddetto provvedimento sono coerenti con la nuova proposta dei Programmi Operativi 2016-2018, trasmessa ai Ministeri competenti con prot. SIVEAS n. 187 del 12.10.2016;

CONSIDERATO che, ai fini della elaborazione della ripartizione del F.S.R. 2016, è stata considerata la popolazione ISTAT residente al 01/01/2015;

RITENUTO di dover ripartire il finanziamento indistinto tra le Aziende Sanitarie Locali mutuando i criteri adottati dal Ministero della Salute per la ripartizione del F.S.N. 2016 tra le Regioni, secondo i livelli ed i sottolivelli essenziali di assistenza (LEA), pesati con le fasce di età della popolazione residente al fine di determinare equamente il fabbisogno sanitario espresso dalla popolazione residente nei termini riportati nella tabella seguente:

<i>Livello Assistenziale</i>	<i>% Livello</i>	<i>Sottolivello</i>	<i>% Sottolivello</i>
Prevenzione	5,0%	Quota pesata	5,00%
Assistenza territoriale	51,0%	Medicina di base	7,00%
		Farmaceutica	11,58%
		Specialistica ambulatoriale	13,30%
		Territoriale	19,12%
Ospedaliera	44,0%	Quota pesata	44,00%
Totale	100,0%	Totale	100,00%

RIBADITO che sono posti a carico delle singole Aziende Sanitarie Locali i costi conseguenti alla mobilità intra ed extra regionale dei rispettivi cittadini assistiti, per i quali viene assegnata la relativa quota capitaria, nonché i recuperi per le prestazioni erogate a cittadini non residenti, mediante la procedura di compensazione della mobilità, interregionale ed intra-regionale, ed i cui valori saranno comunicati dalla Regione Lazio;

PRESO ATTO che la definizione delle quote di riparto di cui al presente provvedimento indica i valori di finanziamento ammessi a bilancio, mentre non sono compresi e saranno oggetto di successivi provvedimenti, gli eventuali maggiori costi risultanti dal bilancio consolidato degli enti del S.S.R., la cui copertura è assicurata dal gettito della manovra fiscale regionale sull'addizionale IRPEF e sull'IRAP;

RITENUTO necessario che le aziende rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. conseguano un risultato di sostanziale pareggio anche con riferimento ai principi contenuti nella Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 recante "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale" e la Legge n. 243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio, con particolare riferimento all'art. 9;

RITENUTO pertanto necessario di dover integrare la ripartizione a quota capitaria tra le Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio, con una somma da assegnare alle stesse aziende territoriali al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico stabilito con il concordamento 2016 e in riferimento all'articolo 30 del D.Lgs 118/2011;

RIBADITO che le aziende sanitarie locali della Regione Lazio dovranno tenere conto, ai fini della predisposizione ed adozione del bilancio di previsione 2016, del presente provvedimento di riparto del finanziamento assegnato per il medesimo esercizio;

VISTA la seguente tabella di sintesi del riparto del F.S.R. per l'anno 2016, riepilogativa del riparto della quota indistinta:

Finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza	Importi parziali	Importi totali
Quota in gestione accentrata regionale		353.634.306,28
Quote a destinazione finalizzata (Funzioni + Didattica)		612.428.288,00
Finanziamento attività ARES-118		150.000.000,00
Quota indistinta pro capite per LEA:		9.134.868.194,72
Prevenzione	414.243.410	
Territoriale	1.434.066.799	
Med. di base	579.940.774	
Farmaceutica	959.387.737	
Specialistica	1.101.887.470	
Assistenza distrettuale	4.075.282.779	
Ospedaliera	3.645.342.006	
T o t a l e (importo FSR 2016)		10.250.930.789,00

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di procedere, alla ripartizione del F.S.R. 2016 come da tabella di seguito riportata:

Finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza	Importi parziali	Importi totali
Quota in gestione accentrata regionale		353.634.306,28
Quote a destinazione finalizzata (Funzioni + Didattica)		612.428.288,00
Finanziamento attività ARES-118		150.000.000,00
Quota indistinta pro capite per LEA:		9.134.868.194,72
Prevenzione	414.243.410	
Territoriale	1.434.066.799	
Med. di base	579.940.774	
Farmaceutica	959.387.737	
Specialistica	1.101.887.470	
Assistenza distrettuale	4.075.282.779	
Ospedaliera	3.645.342.006	
T o t a l e (importo FSR 2016)		10.250.930.789,00

- 2) di assicurare il finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza per l'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 2 comma 2-*sexies* lett. d), del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti in premessa, con le risultanze di cui all'Allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di rimandare a successivo provvedimento tutte le variazioni del riparto del fondo sanitario regionale per l'esercizio 2016 che si rendessero necessarie nell'ambito del conseguimento, da parte delle aziende sanitarie pubbliche rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R., di un risultato di sostanziale pareggio;
- 4) di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali regionali dispongono del finanziamento assegnato, ai sensi della normativa vigente e secondo gli specifici indirizzi di programmazione regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

ALLEGATO A - RIPARTO F.S.R. 2016

AZIEN DE	Popolazione assoluta	PREVENZIONE	TERRITORIALE	MED. DI BASE	FARMACEUTICA	Popolazione pesata consumi specialistic a	SPECIALISTICA	Popolazione pesata consumi ospedaliera	OSPEDALIERA	QUOTA CAPITARIA	QUOTA PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO	TOTALE QUOTA FSR
RM 1	1.046.196	73.548.632	254.617.572	102.968.085	170.338.632	1.100.445	201.805.920	1.106.103	673.289.340	1.476.568.181	250.088.423	1.726.656.604,00
RM 2	1.302.028	91.533.879	316.880.593	128.147.431	211.992.464	1.334.091	244.653.116	1.334.025	812.026.796	1.805.234.279	262.842.985	2.068.077.264,35
RM 3	600.370	42.206.615	146.114.831	59.089.262	97.750.521	614.885	112.761.078	613.573	373.484.632	831.406.940	5.389.421	836.796.361,35
RM 4	325.995	22.917.777	79.338.915	32.084.887	53.077.571	320.957	58.858.868	315.547	192.074.718	438.352.736	34.364.760	472.717.496,17
RM 5	500.218	35.165.829	121.740.374	49.232.161	81.444.060	485.338	89.004.086	477.907	290.903.837	667.490.347	99.076.631	766.566.977,98
RM 6	567.239	39.877.473	138.051.586	55.828.462	92.356.227	556.543	102.061.975	546.777	332.825.260	761.000.982	82.107.935	843.108.917,78
VT	321.955	22.633.761	78.355.681	31.687.265	52.419.790	340.219	62.391.303	340.807	207.450.884	454.938.684	88.923.653	543.862.337,51
RI	158.981	11.176.524	38.691.943	15.647.134	25.884.830	171.603	31.469.597	173.272	105.471.291	228.341.321	66.597.518	294.938.838,13
LT	572.472	40.245.358	139.325.166	56.343.501	93.208.249	571.603	104.823.798	567.396	345.376.405	779.322.477	25.041.915	804.364.391,80
FR	496.971	34.937.562	120.950.137	48.912.586	80.915.393	512.896	94.057.729	513.285	312.438.841	692.212.247	85.566.759	777.779.005,66
TOTALI	5.892.425	414.243.410	1.434.066.799	579.940.774	959.387.737	6.008.580	1.101.887.470	5.988.692	3.645.342.006	8.134.868.195	1.000.000.000	9.134.868.194,72